REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2320 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2025

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione ([2]) e mantenuti in vigore dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione ([3]) in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

(2) La società PT. Miwon Indonesia, codice addizionale TARIC ([4]) B962, soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 13,3 %, ha informato la Commissione in data 7 gennaio 2025 di aver modificato il proprio nome in PT. Daesang Ingredients Indonesia.

(3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di avvalersi dell'aliquota individuale del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente.

(4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a modifiche tali da incidere potenzialmente sul livello del dazio, quali nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della ommissione.

(5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2015/84, confermate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.

(6) La Commissione ha contattato la società interessata per confermare che la data pertinente per la modifica del nome fosse il 7 gennaio 2025. La società ha confermato che, ai fini degli effetti della modifica del nome, la data della notifica alla Commissione era corretta.

(7) Il 19 settembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva prendere atto della modifica del nome. Alla società in questione e all'industria dell'Unione è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulle informazioni divulgate. Non sono pervenute osservazioni.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/84/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/633/oj).

([4]) Tariffa integrata dell'Unione europea.